



Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

Anno accademico 2024/2025

Articolo 1 - Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, trasferimento, interruzione temporanea e rinuncia agli studi sono soggette ad imposta di bollo di € 16,00.

Articolo 2 - Procedura per l'immatricolazione e l'iscrizione

2.1 Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Per l'immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di titolo di studio conseguito all'estero, valido sulla base delle disposizioni "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2024/2025".

I dati relativi al diploma di scuola secondaria superiore sono autocertificati nella procedura telematica di immatricolazione. Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica nel rispetto della normativa vigente in materia. Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I termini e le modalità di verifica sono definiti nei relativi regolamenti dei corsi di studio e sono pubblicati sul sito di ateneo.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso e sono pubblicati sul sito di ateneo.

L'immatricolazione avviene con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it in cui il richiedente inserisce la domanda di immatricolazione, un documento di riconoscimento e una fotografia formato tessera. Se il titolo di studio di accesso è conseguito all'estero, dovranno essere inseriti anche i documenti richiesti dalle disposizioni MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2024/2025".

L'immatricolazione è perfezionata a seguito della validazione da parte dell'ufficio competente dei documenti inseriti nel portale e del pagamento della prima rata, composta da una quota del contributo omnicomprendente definita dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, oppure con la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Al termine della procedura telematica di immatricolazione lo studente riceve conferma della conclusione del procedimento attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail personale. Nella procedura telematica lo studente dichiara:

1. le generalità, la residenza e il codice fiscale;
2. il titolo di studio posseduto;
3. di essere eventualmente contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso una università italiana o estera;
4. di essere a conoscenza degli adempimenti sulla contribuzione universitaria;
5. di essere a conoscenza del regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la GARR *Acceptable Use Policy*;
6. di essere a conoscenza dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Le procedure di immatricolazione eventualmente non perfezionate alla data del 31 dicembre 2024 saranno annullate d'ufficio.

2.2 Iscrizione ad anni successivi al primo

L'iscrizione agli anni successivi al primo è perfezionata mediante il pagamento della prima rata o la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Lo studente iscritto ad un corso di studio per l'anno accademico 2023/2024 che intenda laurearsi entro il 28 febbraio 2025 ha facoltà di non iscriversi per l'anno accademico 2024/2025, fatta eccezione per lo studente laureando di un corso di laurea triennale che presenti istanza di prosecuzione degli studi a un corso di laurea magistrale per come disciplinato all'art. 2.4.

2.3 Corsi singoli

Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età, e sia in possesso dei titoli richiesti per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, può iscriversi ai corsi singoli. Gli esami devono essere selezionati tra quelli offerti dall'Università di Pisa nell'a.a. 2024/2025. Per l'iscrizione ai corsi singoli non è prevista alcuna scadenza.

Per finalizzare l'iscrizione, lo studente deve inserire, mediante l'apposita procedura telematica accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it, la domanda contenente la dichiarazione relativa al titolo di studio posseduto e l'indicazione degli esami che intende sostenere. Inoltre, lo studente deve procedere al pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025.

In alternativa il richiedente può presentare opportuna documentazione che comporti l'esonero dalla contribuzione. Il contributo non è rimborsabile fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.

Per l'iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato, la richiesta è sottoposta al parere dell'organo accademico competente. In caso di mancato accoglimento di detta richiesta, il contributo sarà rimborsato.

Possono essere previste, con delibera dell'organo accademico competente, particolari modalità di accesso a singole attività formative offerte da corsi di studio ad accesso libero, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.

È consentito presentare domanda di iscrizione a specifici corsi singoli per un massimo di 25 crediti per anno accademico. Dopo il perfezionamento dell'iscrizione, non è possibile sostituire un'attività formativa selezionata con un'altra, anche se dello stesso numero di crediti o inferiore, se il relativo corso è iniziato. Qualora la domanda sia stata presentata per un numero di crediti inferiore a 25, può essere integrata fino al numero massimo di crediti consentito entro la riapertura dei termini per il successivo anno accademico.

L'iscrizione ai corsi singoli non è consentita per un numero di CFU parziale rispetto a quello previsto dall'offerta formativa per ogni singola attività.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Gli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, qualora abbiano presentato domanda di preiscrizione ai corsi singoli tramite il portale UNIVERSITALY come disposto dalle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024-2025", e abbiano ottenuto il relativo visto di ingresso per studio, saranno iscritti al programma Free mover e la relativa contribuzione dovuta è stabilita dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025.

I richiedenti asilo, come da delibera del Senato Accademico n. 185 del 14 settembre 2017, possono iscriversi ai corsi singoli presentando apposito formulario. Gli stessi:

- ✓ sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025;
- ✓ possono superare il limite massimo annuo di crediti (25 CFU) previsti dal Regolamento didattico di Ateneo;
- ✓ possono sostenere gli esami anche dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda.

2.3.1 Integrazione crediti per l'accesso alla formazione insegnanti

Il laureato che debba acquisire i crediti necessari per l'accesso alla formazione insegnanti può iscriversi a specifiche attività formative, per un massimo di 3 CFU per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD).

Per iscriversi a dette attività deve inserire, mediante l'apposita procedura telematica accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it, la domanda contenente la dichiarazione relativa alla laurea magistrale posseduta con l'indicazione dei SSD associati agli insegnamenti sostenuti; l'elenco delle classi di concorso per le quali si intende fare domanda; l'elenco dei SSD per i quali si richiede l'integrazione e, per ciascuno di essi, il numero di CFU da integrare.

Deve inoltre procedere al pagamento del contributo previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025. In alternativa il richiedente può presentare opportuna documentazione che comporti l'esonero dalla contribuzione.

Per l'iscrizione alle suddette attività non è prevista alcuna scadenza.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

2.4 Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale

Per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso:

- a) di un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo dalla normativa vigente;
- b) dei requisiti curriculari stabiliti dai regolamenti dei singoli corsi di studio;
- c) di un'adeguata personale preparazione, accertata secondo le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

Lo studente che intenda iscriversi ad un corso di laurea magistrale deve:

1. inoltrare l'istanza mediante apposita procedura telematica in fase di presentazione della domanda di laurea triennale, accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it, se è uno studente laureando in un corso di laurea triennale dell'Università di Pisa;
2. presentare istanza entro il termine del 31 dicembre 2024 con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale <https://ammissionelm.adm.unipi.it/>, dopo aver proceduto alla registrazione dei propri dati personali nel portale www.studenti.unipi.it ed aver inserito un documento di riconoscimento e una fotografia formato tessera.

Nella procedura telematica il richiedente inserisce l'autocertificazione del titolo di studio posseduto e degli esami sostenuti, nonché l'eventuale autocertificazione di contemporanea iscrizione a due corsi di studio descritta all'art. 3, e dichiara di aver preso visione delle informative relative a:

- gli adempimenti sulla contribuzione universitaria;
- il regolamento per l'accesso ai servizi di rete e la GARR *Acceptable Use Policy*;
- l'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

L'immatricolazione è perfezionata mediante il pagamento della prima rata, composta da una quota del contributo omnicomprensivo definita dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, oppure con la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Se il titolo di studio di accesso è conseguito all'estero dovranno essere inseriti i documenti previsti dalle disposizioni MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2024/2025".

Per i corsi ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso pubblicati sul sito d'ateneo.

In mancanza dei requisiti curriculari, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale non è consentita. Il Consiglio di corso di studio può però indicare allo studente le attività formative idonee all'acquisizione degli stessi, fino a un massimo di 40 CFU: se lo studente accetta, è iscritto a Corsi di Transizione.

Lo studente in possesso dei requisiti curriculari è sottoposto alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, con le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di laurea magistrale. Tale verifica può concludersi in tre modi:

- a. ammissione incondizionata al corso di laurea magistrale;
- b. ammissione vincolata a un piano di studi (comunque nei limiti dei 120 CFU totali) contenente determinate attività formative. Lo studente può chiedere la modifica del piano di studi entro 30 giorni dall'immatricolazione;
- c. non ammissione motivata al corso di laurea magistrale. In quest'ultimo caso, qualora il Consiglio di corso di studio stabilisca che la personale preparazione possa essere acquisita attraverso il superamento di determinate attività formative (fino a un massimo di 40 CFU), è possibile proporre allo studente di iscriversi a Corsi di Transizione per raggiungere il livello di preparazione richiesto.

Accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata:

- alla data del giorno successivo al conseguimento del titolo, in caso di richiesta secondo la procedura di cui al punto 1 (solo per gli studenti dell'Università di Pisa che hanno presentato la richiesta in fase di domanda di laurea triennale);
- alla data del pagamento della prima rata o della presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione, in caso di richiesta secondo la procedura di cui al punto 2.

Nel caso in cui lo studente sia iscritto ai Corsi di Transizione e/o debba essere sottoposto alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è perfezionata d'ufficio con la data di ultima acquisizione dei requisiti curriculari e/o della preparazione iniziale, e comunque entro il 31 dicembre 2024. Dopo tale data l'immatricolazione al corso di laurea magistrale sarà perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2025/2026 e la domanda di immatricolazione potrà essere sottoposta a nuova valutazione sulla base dei corsi offerti nello stesso anno accademico.

Nei casi che seguono, la prima rata, se pagata, sarà rimborsata:

- mancanza dei requisiti curriculari per più di 40 CFU;
- rinuncia dello studente a iscriversi ai Corsi di Transizione proposti;
- esito negativo della verifica della personale preparazione senza possibilità di recupero tramite Corsi di Transizione;
- in caso di istanza di contemporanea iscrizione a due corsi di studio, esito negativo della verifica sulla compatibilità tra i due corsi di studio descritta all'art. 3;
- mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini previsti all'art. 6.2;
- rinuncia agli studi presentata secondo le modalità e i termini previsti all'art. 7, prima della valutazione dei requisiti curriculari e/o della personale preparazione oppure entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione.

La prima rata non sarà rimborsata qualora sia stata necessaria per il conseguimento del titolo triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025.

Le attività formative sostenute dallo studente in precedenti carriere o nei Corsi di Transizione, individuate come necessarie per il possesso dei requisiti curriculari o per il raggiungimento del livello richiesto di personale preparazione, non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.

Lo studente che consegua il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2024 può presentare istanza preventiva di ammissione a un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2025/2026, esclusivamente inoltrando l'istanza mediante apposita procedura telematica in fase di presentazione della domanda di laurea triennale, accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it, ed è tenuto contestualmente a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2024/2025: accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione è iscritto ai Corsi di Transizione e le tasse addebitate sono quelle calcolate per il corso di laurea triennale.

L'immatricolazione al corso di laurea magistrale sarà perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2025/2026, previo pagamento della prima rata (oppure alla presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione) entro la data che sarà successivamente individuata.

In caso di disattivazione del corso di laurea magistrale o modifica dell'ordinamento e/o del regolamento, la domanda di ammissione potrà essere sottoposta a nuova valutazione, sulla base dei corsi offerti nell'a.a. 2025/2026.

Lo studente che consegua il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2024 e non abbia presentato istanza preventiva di ammissione al momento della domanda di conseguimento titolo dovrà attendere la riapertura dei termini per presentare istanza di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale per l'anno accademico 2025/2026. È inoltre escluso in ogni caso dalla possibilità di presentare la domanda preventiva di ammissione lo studente dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento del titolo, avrebbe potuto immatricolarsi entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 3 – Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

Lo studente già iscritto ad un corso di studio presso l'Università di Pisa o altro ateneo può iscriversi ad un secondo corso di studio, compatibilmente con la normativa vigente¹. Nel corso della procedura di immatricolazione, lo studente presenta istanza di contemporanea iscrizione e rilascia un'autocertificazione con le seguenti informazioni relative al corso di prima iscrizione:

1. ateneo, tipologia di corso e denominazione del corso di studio;
2. se presenti, classe di laurea e curriculum/percorso;
3. eventuale presenza di obblighi di frequenza;
4. piano di studio e autocertificazione degli esami eventualmente sostenuti;
5. regolarità della contribuzione universitaria;
6. se la prima iscrizione è relativa ad un corso attivato da un altro ateneo toscano, eventuale pagamento della tassa regionale per l'anno accademico 2024/2025.

Inoltre, lo studente dichiara il corso di riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e autocertifica il possesso dei requisiti necessari per la contemporanea iscrizione, nonché la compatibilità dei due corsi di studio per i quali presenta istanza, con particolare riferimento agli obblighi di frequenza² e alla differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative³.

Lo studente già iscritto ad un corso di studio che presenta istanza di contemporanea iscrizione a un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico perfeziona con riserva l'immatricolazione secondo le procedure descritte agli articoli 2.1, 9 e 11 entro i termini di cui all'art. 6. La riserva viene sciolta dalla struttura didattica competente, che delibera in merito indicando la compatibilità o la non compatibilità tra i piani di studio dei due corsi, ovvero la compatibilità condizionata a un piano di studio individuale. In ogni caso, lo studente riceve conferma della conclusione della procedura attraverso comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale. In caso di approvazione di un piano di studio individuale vincolato, lo studente ha 30 giorni di tempo dalla relativa comunicazione per chiederne la modifica: trascorsi i 30 giorni, vale il principio del silenzio-assenso.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio a cui lo studente è iscritto, e in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione, la carriera con la data di immatricolazione più recente, se riferita all'Università di Pisa, è chiusa d'ufficio per irregolarità amministrativa; ovvero, l'ateneo provvede a darne comunicazione all'altro ateneo coinvolto, dandone in ogni caso contestuale comunicazione allo studente interessato. In caso di chiusura di ufficio della carriera di seconda iscrizione per incompatibilità tra i due corsi di studio, la prima rata, se pagata, è rimborsata allo studente.

I controlli di cui al precedente paragrafo sono effettuati nel corso della procedura descritta all'art. 2.4 nel caso di istanze di contemporanea iscrizione di studenti già iscritti ad un corso di studio che intendano immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale. In caso di esito negativo, l'ammissione al corso di laurea magistrale non è consentita. È comunque possibile proporre allo studente di iscriversi contemporaneamente ai Corsi di Transizione nei casi stabiliti dall'art. 2.4.

Lo studente iscritto a due corsi di studio è tenuto:

- al pagamento della contribuzione universitaria per entrambe le iscrizioni in base a quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025;
- a rilasciare annualmente l'autocertificazione di contemporanea iscrizione al momento del rinnovo iscrizione, tramite l'apposita procedura telematica sul portale www.studenti.unipi.it;

¹ Secondo quanto disposto dall'art. 1, cc. 1, 2 e 3 della Legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascun studente può iscriversi contemporaneamente, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale (purché appartenenti a classi di laurea diverse) o di master; a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica; a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

² Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio purché non presentino entrambi obblighi di frequenza, ad eccezione di quelli previsti per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

³ Ai sensi dell'art. 2, c.1 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, l'iscrizione a due diversi corsi di laurea e di laurea magistrale è consentita purché i due corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

- a rilasciare la medesima autocertificazione anche in caso di passaggio di corso nella procedura descritta all'art. 8 e nei casi di modifiche al piano di studi relative ad attività formative non presenti nell'offerta della coorte cui appartiene lo studente.

Articolo 4 - Iscrizione a tempo parziale

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2024/2025, gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale da un numero di anni uguale o inferiore alla durata normale del corso possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata del corso stesso.

La domanda dovrà essere presentata con procedura telematica accedendo all'area riservata del portale <https://tempoparziale.adm.unipi.it> entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.

Articolo 5 - Iscrizione al percorso di Dual Career per studente-atleta

Nel rispetto di quanto previsto dalla delibera in materia del Senato Accademico, gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale che praticano sport ad alti livelli agonistici possono richiedere il riconoscimento dello status di studente-atleta e l'accesso al percorso di "Dual Career". Non sono previsti termini di scadenza per formalizzare la domanda.

Articolo 6 - Termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione

6.1 Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero decorrono dal 24 luglio 2024 fino al 30 settembre 2024. Oltre tale data è applicata una indennità di mora il cui importo è stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025, in funzione dei mesi di ritardato pagamento.

Dopo il 31 dicembre 2024 non è consentita l'immatricolazione.

Lo studente richiedente visto può presentare la documentazione prevista dall'art. 2.1 e perfezionare l'immatricolazione entro il 28 febbraio 2025 senza il pagamento dell'indennità di mora.

6.2 Corsi di laurea magistrale ad accesso libero

I termini per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero decorrono dal 24 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora. Se la delibera di ammissione al corso di laurea magistrale sugli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale, di cui all'art. 2.4, è successiva al 1° dicembre 2024, il termine per l'immatricolazione è fissato a 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione della delibera.

Lo studente richiedente visto può presentare la documentazione prevista dall'art. 2.4 e perfezionare l'immatricolazione entro il 28 febbraio 2025 senza il pagamento dell'indennità di mora.

Le procedure di immatricolazione eventualmente non perfezionate entro tali scadenze saranno annullate d'ufficio.

I termini per il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero decorrono dal 24 luglio 2024 fino al 30 settembre 2024. Oltre tale data è applicata una indennità di mora il cui importo è stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025, in funzione dei mesi di ritardato pagamento.

6.3 Corsi ad accesso programmato

I termini per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato sono stabiliti dai rispettivi bandi di ammissione.

I termini per rinnovo dell'iscrizione ai corsi ad accesso programmato decorrono dal 24 luglio 2024 fino al 30 settembre 2024. Oltre tale data è applicata una indennità di mora il cui importo è stabilito dal

Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'anno accademico 2024/2025, in funzione dei mesi di ritardato pagamento.

Gli studenti che presentano istanza per l'ammissione ad anni successivi al primo, nei termini previsti da appositi bandi, sono tenuti al pagamento della prima rata e delle rate non ancora scadute alla data dell'approvazione atti della relativa selezione.

Gli studenti, aventi diritto al nulla osta, e provenienti da atenei stranieri, sono tenuti al pagamento della prima rata e delle rate non ancora scadute alla data dell'approvazione atti della relativa selezione senza ulteriori oneri.

Articolo 7 - Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

1. formalizzare la richiesta mediante apposita procedura telematica, accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it e provvedendo al pagamento della relativa imposta di bollo virtuale;
2. restituire il libretto di tirocinio, ove previsto;
3. essere in regola con la posizione contributiva nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2024/2025.

Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 31 ottobre 2024 e lo studente abbia pagato la prima rata di iscrizione per l'a.a. 2024/2025, la stessa sarà rimborsata.

Dopo tale data lo studente è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate scadute al momento della richiesta.

Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2024/2025 o precedenti può rinunciare agli studi con riferimento all'ultimo anno accademico in cui si è iscritto, purché risulti in regola con la contribuzione dovuta fino a tale anno.

Non sono previsti termini di scadenza per la formalizzazione della rinuncia.

In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato gli esami previsti dal proprio corso o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 8 - Passaggio ad altro corso di studio

Il passaggio di corso è formalizzato mediante apposita procedura telematica, accedendo all'area riservata del portale <http://gepaco.adm.unipi.it>.

In caso di passaggio a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, lo stesso è effettivo dalla data della presentazione della domanda. Lo studente può sostenere gli esami nel corso di destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento del corso derivanti dall'esito della verifica delle conoscenze iniziali.

In caso di passaggio a corsi di laurea magistrale lo stesso è effettivo dopo la valutazione dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.

I termini per il passaggio ad altro corso di studio decorrono dal 24 luglio 2024 al 28 febbraio 2025.

Per i corsi ad accesso libero, la richiesta di passaggio di corso sarà archiviata d'ufficio nel caso in cui lo studente non si sia espresso entro l'apertura delle immatricolazioni dell'a.a. 2025/2026, in merito alla delibera del competente organo accademico.

Nel corso dello stesso anno accademico, una volta passati ad un nuovo corso, non è consentito richiedere un nuovo passaggio al corso di origine.

Per i corsi di studio ad accesso programmato il passaggio è consentito solo nel caso in cui lo studente si sia collocato in posizione utile nella relativa graduatoria. La formalizzazione del passaggio avviene contestualmente all'accettazione del posto nei termini stabiliti dai bandi.

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano chiedere il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato, ad anni successivi al primo, sono definiti con appositi bandi.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel precedente corso di studi, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quel che riguarda studenti

provenienti da corsi della stessa classe. Lo studente è conseguentemente ammesso all'anno di corso corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera¹.

In caso di passaggio da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 9 - Trasferimento da altro ateneo

L'Università di Pisa provvede a comunicare allo studente l'avvenuta ricezione del "foglio di congedo" trasmesso dall'università presso cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Ai fini dell'iscrizione con trasferimento, lo studente deve seguire le procedure previste all'art. 2 entro 90 giorni dalla comunicazione: trascorso tale termine il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza.

I termini per presentare istanza di trasferimento da altro ateneo decorrono dal 24 luglio 2024. Non sono previste scadenze e non si applicano le indennità di mora di cui all'art. 6.

Per l'immatricolazione lo studente deve pagare la prima rata, composta da un contributo omnicomprendente, la tassa regionale e il bollo assolto in maniera virtuale, anche se abbia già effettuato pagamenti per lo stesso anno accademico nell'università di provenienza: non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione a un ateneo toscano.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel corso di studi originario, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quel che riguarda studenti provenienti da corsi della stessa classe. Lo studente è conseguentemente ammesso all'anno di corso corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera².

La delibera viene notificata all'interessato all'indirizzo di posta elettronica assegnato dall'Ateneo. Qualora lo studente non accetti entro 30 giorni la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza. Per quanto riguarda il pagamento delle rate dovute, si applica quanto previsto dall'art. 7 "Rinuncia agli studi".

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano trasferirsi da altri atenei a corsi di studio ad accesso programmato ad anni successivi al primo sono definiti con appositi bandi.

Articolo 10 - Trasferimento ad altro ateneo

Lo studente che intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad un'altra università italiana deve:

1. formalizzare la richiesta mediante apposita procedura telematica, accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it, entro il 31 dicembre 2024 e provvedendo al pagamento della relativa imposta di bollo virtuale;
2. restituire il libretto di tirocinio, ove previsto;
3. effettuare un versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso in cui sia stata versata la prima rata, lo studente non è tenuto al pagamento degli oneri amministrativi e ha diritto al rimborso della tassa regionale se si trasferisce in un ateneo con sede al di fuori della regione Toscana.

I termini per presentare istanza di trasferimento ad altro ateneo decorrono dal 24 luglio 2024 al 31 dicembre 2024. Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento è accolto con approvazione del dirigente competente o di un suo delegato, se giustificato da gravi e comprovati motivi. In questo caso, lo studente è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta e non ha diritto ad alcun rimborso.

Per i corsi ad accesso programmato lo studente deve dichiarare che nulla osta al trasferimento presso l'ateneo prescelto.

In caso di trasferimento da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria presso l'Università di Pisa per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

In caso di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, la carriera dello studente trasferendo è riattivata d'ufficio. In tal caso, la scadenza della prima

¹ Ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

² Ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

rata della contribuzione, se dovuta, è fissata a 30 giorni dalla riattivazione della carriera ai sensi del Regolamento sulla contribuzione universitaria a.a. 2024/2025.

Lo studente a cui viene riattivata la carriera dopo aver presentato domanda di trasferimento verso altro ateneo oltre il termine del 31 dicembre 2024 è tenuto al pagamento di € 200,00 di oneri amministrativi.

Articolo 11 – Abbreviazione di corso

Lo studente già in possesso di uno o più titoli accademici, che intenda immatricolarsi ad altro corso di studi deve seguire le procedure previste all'art. 2 entro i termini di cui all'art. 6.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito dopo il 30 settembre 2024, non si applicano le indennità di mora di cui all'art. 6.1.

I posti disponibili, le modalità e i termini per coloro che intendano chiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo con abbreviazione a corsi di studio ad accesso programmato sono definiti con appositi bandi.

Se intende chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti, lo studente deve presentare apposita istanza secondo quanto previsto all'art. 14. Lo studente è conseguentemente ammesso all'anno di corso corrispondente ai crediti riconosciuti dalla precedente carriera¹.

La delibera viene notificata all'interessato all'indirizzo di posta elettronica assegnata dall'Ateneo. Qualora lo studente non accetti entro 30 giorni la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, si applica quanto previsto dall'art. 7 "Rinuncia agli studi".

Articolo 12 - Interruzione temporanea degli studi

Lo studente in regola con l'iscrizione e la contribuzione può presentare domanda di interruzione temporanea degli studi² per dodici mesi a causa di uno dei seguenti e documentati motivi:

- a) svolgimento del servizio civile volontario o del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1);
- b) paternità/maternità e puerperio;
- c) gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, eventualmente supportati da documentazione medica specialistica;
- d) iscrizione a corsi finalizzati al rilascio di titoli/attestazioni per la formazione insegnanti;
- e) iscrizione e frequenza di corsi destinati agli allievi marescialli della Guardia di Finanza e dell'arma dei Carabinieri, fino al completamento dei relativi corsi.

Fatta salva la fattispecie di cui al punto b), la domanda non può essere presentata per lo stesso motivo addotto in anni accademici precedenti.

L'istanza è eventualmente accolta con disposizione dirigenziale. Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo.

L'interruzione temporanea degli studi comporta l'esonero dalle tasse per l'anno accademico di interruzione e il non avanzamento nella carriera, con conseguente impossibilità di acquisire firme di frequenza e di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza dell'interruzione medesima. In attesa dell'esito dell'istanza, lo studente è tenuto al rispetto delle scadenze di pagamento della contribuzione.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può presentare il rinnovo dell'iscrizione e l'eventuale domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

Lo studente contemporaneamente iscritto a due corsi di studio non può presentare istanza di interruzione temporanea degli studi per un solo corso di iscrizione.

Lo studente che ha superato esami e/o ottenuto il riconoscimento di crediti nell'anno accademico 2024/2025 non beneficia dell'interruzione temporanea. Nelle fattispecie indicate alle lettere b) e c) del presente articolo, può però presentare solo una volta per anno accademico domanda per una sospensione

¹ Ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

² Ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

della carriera universitaria di 180 giorni. Non è possibile richiedere la sospensione con effetto retroattivo. La sospensione è eventualmente accolta tramite disposizione dirigenziale e prevede l'impossibilità di compiere atti di carriera e l'esonero delle rate della contribuzione universitaria con data di scadenza nel periodo di sospensione.

Art 13 - Ricongiunzione della carriera

Lo studente che per almeno due anni accademici non ha rinnovato l'iscrizione e intende ricongiungere la propria carriera¹, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, è tenuto a presentare istanza su apposito modulo entro il 31 dicembre 2024 e dovrà:

- a) essere in regola con la posizione contributiva degli anni accademici in cui è stato iscritto secondo quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria a.a. 2024/2025;
- b) pagare l'intera contribuzione per l'anno accademico per il quale può compiere atti di carriera;
- c) pagare € 100,00 per ogni anno accademico precedente, fino ad un massimo di € 1.100,00. Eventuali anni accademici per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea di cui all'art. 12 sono computati ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione. Per tali anni lo studente non è tenuto ad alcun pagamento.

Se invece non ha rinnovato l'iscrizione per un solo anno accademico, è tenuto al pagamento della prima rata dell'anno accademico 2023/2024 composta dal contributo omnicomprensivo di € 200,00, dalla tassa regionale di € 140,00, oltre all'indennità di mora di € 150,00 per ritardato rinnovo dell'iscrizione.

Gli studenti detenuti sono esonerati dai pagamenti previsti dal presente articolo.

Art 14 – Riconoscimento crediti

Lo studente può presentare domanda di riconoscimento crediti per esami sostenuti in precedenti carriere e per attività extra-universitarie, ovvero, se iscritto contemporaneamente a due corsi di studio, per le attività formative sostenute in uno dei due corsi. Non sono previste scadenze.

Lo studente che ottiene il riconoscimento di crediti formativi per carriere concluse per decadenza o rinuncia, dovrà:

1. accettare o rifiutare espressamente il riconoscimento dei crediti indicati nella delibera dell'organo competente entro 30 giorni dalla notifica;
2. in caso di accettazione, pagare € 500,00 qualora abbia svolto la carriera universitaria in altri atenei italiani e stranieri;
3. la contribuzione calcolata secondo le previsioni di cui all'art. 13.1 (ricongiunzione della carriera) se svolte all'Università di Pisa. Eventuali anni accademici nei quali lo studente è stato iscritto ai corsi singoli ex art. 2.3 sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta.

La richiesta di riconoscimento crediti sarà archiviata d'ufficio nel caso in cui lo studente non si sia espresso entro l'apertura delle immatricolazioni dell'a.a. 2025/2026, in merito alla delibera del competente organo accademico.

Gli studenti detenuti sono esonerati dai pagamenti previsti dal presente articolo.

Articolo 15 – Ammissibilità a corsi disattivati

Non è possibile accedere tramite trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso e ricongiunzione a

- a) corsi di laurea v.o. attivati precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99;
- b) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99, per gli anni di corso disattivati;
- c) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 270/04, per gli anni di corso disattivati.

È sempre consentito ricongiungere a un corso di studio se si sono superati tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso e si debba discutere soltanto la prova finale.

¹ Ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Articolo 16 - Conseguimento del titolo accademico

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver superato tutti gli esami o, in ogni caso, avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, ed essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie, incluse le eventuali more non versate.

Lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura telematica, accedendo all'area riservata del portale www.studenti.unipi.it.

La domanda può essere presentata in ritardo presso la segreteria studenti dopo la scadenza della procedura telematica, ed entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, allegando il pagamento di una indennità di mora di € 200,00. Tale scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.

La domanda è valida solo per l'appello per cui è stata presentata.

Lo studente deve inoltre inserire nella procedura telematica, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, le eventuali copie dei libretti di tirocinio, se previsti dal regolamento didattico del corso di studio, e la ricevuta di avvenuta compilazione del questionario di valutazione laureandi. In caso di laurea magistrale deve essere altresì inserito il frontespizio della tesi, generato tramite il sistema di ateneo ETD (Electronic Thesis and Dissertations), sottoscritto dal primo relatore accademico, con firma autografa o digitale.

Il mancato inserimento anche di uno solo dei documenti richiesti non consente di partecipare all'appello di laurea.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2024/2025, è possibile conseguire il titolo nell'anno accademico 2023/2024 fino al 28 febbraio 2025 per gli studenti iscritti in tale anno accademico al corso per il quale presentano domanda di conseguimento titolo, a meno che non siano laureandi in un corso di laurea triennale e abbiano presentato istanza di prosecuzione degli studi a un corso di laurea magistrale per come disciplinato all'art. 2.4.

Qualora non sia certo di conseguire il titolo entro il 28 febbraio 2025, lo studente può presentare domanda di "attesa di laurea", tramite il portale www.studenti.unipi.it, entro il 28 febbraio 2025. L'approvazione della domanda di "attesa laurea" è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non aver già ricevuto esito positivo per una domanda di attesa di laurea presentata nell'anno accademico precedente;
- aver conseguito almeno il 75% dei cfu previsti per i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico;
- aver conseguito almeno il 50% dei cfu previsti per i corsi di laurea magistrale.

Lo studente riceve comunicazione dell'esito al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale. Se approvata, la domanda di attesa di laurea consente di regolarizzare l'iscrizione all'anno accademico 2024/25 entro il 31 marzo 2025 senza il pagamento delle indennità di mora di cui all'art. 6.

Articolo 17 - Riconoscimento equipollenza titoli accademici esteri

Il candidato che intenda chiedere il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo accademico conseguito all'estero deve presentare:

- a. apposita domanda contenente i dati anagrafici, quelli relativi al titolo accademico estero e l'indicazione del titolo per il quale chiede il riconoscimento;
- b. apposita documentazione perfezionata secondo la normativa vigente in materia;
- c. attestazione di pagamento della tassa di € 300,00, prevista dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2024/2025, a titolo di oneri amministrativi, per la presentazione della domanda e ai fini dell'eventuale rilascio del decreto di equipollenza, in nessun caso rimborsabile.

L'istanza è sottoposta alla valutazione dell'organo accademico competente. In caso di riconoscimento parziale, il candidato potrà effettuare un'iscrizione con abbreviazione di corso.

Non è possibile presentare domanda di riconoscimento di titoli accademici esteri con corsi che non siano a numero chiuso nei mesi di luglio e agosto.

Per le domande di riconoscimento di titoli esteri finalizzate all'iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato, i posti disponibili, le modalità e i termini per presentare la richiesta sono definiti annualmente con appositi bandi.

Articolo 18 - Norme finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per quanto riguarda il correlato regime contributivo e dalle normative specifiche per tutti gli altri aspetti.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.